

STATUTO

**ABITARE - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA PIACENZA 11

Numero REA: BI - 183285

Codice fiscale: 02212700021

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2025 - Statuto completo	2
--	---



Dott. CARLO SCOLA
NOTAIO
Via Garibaldi n2/A - 13900 Biella (BI)
Tel 015.23075 - 8407319
E-mail: cscola@notariato.it

Allegato "A" al N. 25.625 di Raccolta

STATUTO
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
"Abitare – Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione – Denominazione e sede.

È costituito un Consorzio di Cooperative Sociali in forma di Cooperativa Sociale, ai sensi della normativa vigente, denominato: “Abitare – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale”, (di seguito il Consorzio) avente sede nel Comune di Biella.

Con delibera degli organi competenti, il Consorzio può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. Ai sensi dell’articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, in caso di modificazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese.

Art. 2 – Durata.

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), termine, questo, che potrà essere prorogato con delibera dell’Assemblea straordinaria anche prima della suddetta scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 – Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano:

- le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, in particolare, la L. 8 novembre 1991, n. 381; le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni;
- le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le norme contenute nel D.Lgs. 112/2017, ove applicabili;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in quanto compatibili.

Il Consorzio si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art. 4 – Scopo Mutualistico.

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi del movimento cooperativo, dell’associazionismo tra cooperative, del rispetto della persona, del diritto di cittadinanza ed uguaglianza sociale tra donne e uomini e non ha finalità speculative di lucro.

Il Consorzio non ha solo lo scopo della mutualità interna, ma persegue anche l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso l’attività di cui all’oggetto sociale.

Operando secondo questi principi, in modo stabilmente organizzato e sempre senza fini di lucro, il Consorzio intende svolgere le seguenti attività:

- realizzare attività volte a favorire le Cooperative Sociali associate nel raggiungimento dei loro fini, ivi compresa l’acquisizione di beni mobili ed im-

mobili da mettere a disposizione, tramite contratti di locazione, delle Cooperative Sociali consorziate;

- promuovere attività di servizio e coordinamento sia commerciale che promozionale al fine di sviluppare e migliorare l'efficienza, le capacità produttive ed il potere contrattuale delle Cooperative Sociali associate;

- promuovere lo sviluppo e la condivisione dei valori morali e sociali per l'identità della cooperazione sociale;

- stimolare la collaborazione tra le Cooperative Sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le Cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

- realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle Cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

- gestire attività di formazione professionale, realizzate anche con l'ausilio della Regione Piemonte e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci delle Cooperative sociali aderenti, degli operatori dei servizi sociali pubblici e privati, delle imprese, ed inoltre come attività che favorisca l'accesso all'esperienza della cooperazione e più in generale ad un mercato qualificato del lavoro da parte di persone disoccupate, di persone con svantaggio sociale, di persone necessitanti di riqualificazione professionale;

- favorire lo sviluppo e la produttività lavorativa delle Cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni e simili, prodotti e servizi. La commercializzazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi potrà avvenire o con il marchio del Consorzio, o con quello delle singole Cooperative associate o con quello di ditte terze per le quali i prodotti sono stati realizzati.

Il Consorzio si ispira ai seguenti principi:

a) della mutualità;

b) della solidarietà;

c) della democrazia sia interna che esterna;

d) dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

Esso, inoltre, si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:

- alla ricerca di alternative all'attuale modello di sviluppo economico produttivo;

- al superamento di tutte le forme di esclusione e di violenza nei rapporti sociali;

- alla promozione di un rapporto equilibrato con l'ambiente;

- alla promozione ed alla produzione di servizi culturali diversi volti alla crescita della sensibilità sociale;

- all'impegno di prevenzione verso ogni forma di disagio o di emarginazione;

- alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale e all'inserimento sociale, formativo e lavorativo attraverso la promozione della figura di socio e di lavoratore di Impresa Cooperativa, rivolta a persone che si trovino in stato di bisogno e socialmente svantaggiate;

- alla promozione di Imprese Sociali ed allo sviluppo di opportunità occupazionali per soggetti svantaggiati.

Il Consorzio, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché di adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Art. 5 - Oggetto Sociale.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, il Consorzio ha per oggetto le attività di seguito elencate, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consorzio può svolgere le seguenti attività:

- realizzare, sia attraverso contratti con privati che con convenzioni con Enti pubblici, l'organizzazione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi e convenzioni con gli Enti Pubblici rivolte a soggetti svantaggiati così come definiti dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalle Leggi Regionali di attuazione e ad altre categorie di persone di difficoltà e a rischio di emarginazione;
- favorire l'ideazione e la sperimentazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi che migliorino le condizioni morali, materiali e sociali dei cittadini;
- attuare direttamente o tramite i consorziati iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori pubblici o privati sui problemi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
- predisporre idonei strumenti per consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra le cooperative sulla situazione generale o particolare del mercato e dell'evoluzione dei diversi servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
- elaborare progetti e programmi di lavoro (parziali, annuali e pluriennali, complessivi) d'intervento del Consorzio o delle cooperative nei propri servizi ed ambiti di competenza, in accordo con le istanze politico-istituzionali, con gli operatori pubblici e privati, del movimento cooperativo ed associazionistico, operando programmaticamente per ottimizzare le risorse e nuove sinergie fra le varie realtà;
- svolgere programmi di studio, ricerca, sperimentazione e aggiornamento nelle tecniche di gestione dei servizi, effettuare prestazioni di assistenza e consulenza tecnica degli operatori. Predisporre, inoltre, strumenti per il controllo qualitativo e la valutazione dell'efficacia dei servizi gestiti, utilizzando criteri di garanzia, affidabilità e ottimizzazione nel rapporto costi/benefici delle risorse umane e materiali impegnate nella gestione dei servizi;
- promuovere e gestire attività di formazione e riqualificazione, realizzate con risorse proprie o di terzi, con il contributo degli Enti pubblici e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere le specifiche competenze e professionalità per: i soci delle Cooperative consorziate; gli operatori sociali pubblici e/o privati; le imprese, gli enti, le associazioni pubbliche e/o private; le persone non occupate, disoccupate, in stato di svantaggio sociale, o che necessitano di riqualificazione professionale;
- promuovere forme di integrazione tra le cooperative per la selezione del personale, per la prestazione integrata di servizi all'utenza, nonché per il recupero

di risorse umane, economiche/tecnologiche e finanziarie, al fine di ottimizzare la gestione dei servizi affidati al Consorzio e/o alle proprie associate;

- adottare marchi ed iniziative comuni, approntare cataloghi, opuscoli e ogni altro mezzo promozionale ritenuto idoneo a sensibilizzare ed informare sui servizi in oggetto e sull'attività degli associati;
- promuovere incontri con committenti, enti, tecnici, amministratori e rappresentanze di categoria interessati alle attività del Consorzio e delle sue consorziate, per definire norme comuni di fornitura e gestione dei servizi o per la risoluzione dei problemi comuni;
- promuovere, acquisire e realizzare attraverso le proprie consociate o in proprio attività diverse: agricole, industriali, commerciali e/o servizi finalizzati all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate;
- realizzare in convenzione con Enti pubblici o attraverso contratti con società private, servizi di assistenza, cura e riabilitazione e di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati così come definiti dall'art. 4 Legge 8 novembre 1991 n. 381 e per altre categorie di persone in difficoltà ed a rischio di emarginazione;
- accogliere nell'ambito delle proprie attività, anche in funzione di formazione umana e professionale ed in via di principio di un loro autonomo inserimento sociale e lavorativo, persone in difficoltà che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione;
- predisporre adeguati strumenti, sia per il Consorzio che per le proprie associate, di valutazione ed analisi dell'attività delle cooperative quali ad esempio il "bilancio sociale" ed il "codice etico" dell'impresa;
- favorire lo sviluppo, la produttività e l'immagine sociale dei vari servizi o beni prodotti dalle Imprese associate e la commercializzazione e l'offerta a terzi;
- stipulare contratti in nome e per conto delle cooperative associate;
- esprimere pareri e dare consulenza, quando richiesti dalle consorziate e nel rispetto dell'autonomia della singola impresa per la partecipazione a gare, trattative, aste, licitazioni pubbliche e private e nell'eventuale definizione dell'offerta;
- partecipare a gare d'appalto per l'acquisizione delle attività previste dagli statuti delle associate;
- coordinare, nel rispetto delle singole autonomie, l'attività delle Imprese consorziate, riducendo diseconomie e contrasti, sprechi di risorse umane e materiali;
- fornire ai soci a condizioni vantaggiose, servizi efficienti per elaborazioni, analisi, utilizzo dei dati contabili, amministrativi e tecnici, necessari al buon funzionamento dei servizi e dell'impresa;
- collaborare con i soci allo studio, alla progettazione, alla realizzazione di sistemi informativi aziendali ed all'introduzione di tecniche e di strumenti idonei nella gestione interna e dell'organizzazione del lavoro;
- gestire servizi amministrativi e contabili per conto delle Cooperative socie;
- promuovere la produzione, la sperimentazione e l'esercizio di iniziative e attività teatrali, cinematografiche, editoriali, librerie, musicali, artistiche, nonché analoghe attività a favore di terzi anche per favorire l'autofinanziamento;
- realizzare forme di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi delle politiche sociali, della condizione giovanile, del disagio psichico e sociale e di ogni forma di emarginazione, delle politiche sociali, ai fini di un' incisiva opera educativa e di prevenzione;
- realizzare mutuo scambio di esperienze tra soci con l'ausilio di varie attività

esterne, al fine di creare patrimoni comuni di conoscenze;

- provvedere quando richiesto in nome e per conto dei soci, all'espletamento di pratiche amministrative e contabili, alla richiesta di prestiti, mutui, alla stipulazione di contratti con committenti e consulenti, ad organizzare prestazioni professionali; gestire analoghi servizi a favore di terzi;

- svolgere e sviluppare attività dirette ai soci anche con l'acquisto di macchine, attrezzature e nuove tecnologie;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e limitata ai propri soci con modalità compatibili con lo status di persone giuridiche dei propri soci. È pertanto vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico sotto qualsiasi forma.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto il Consorzio potrà anche e tra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi -costituite a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio delle attività sopra indicate;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

- prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

- concedere finanziamenti, avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati, nonché accettare donazioni e lasciti;

- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

- assumere partecipazioni in cooperative sociali rispetto alle cui attività, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, si prevede il finanziamento e lo sviluppo;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies, codice civile;

- costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,

ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;

- emettere gli strumenti finanziari previsti dalla legge;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, artistiche, ricreative, mutualistiche in genere a favore dei soci e delle loro famiglie;
- dare adesione e partecipare ad Enti, Istituti, Associazioni ed organismi culturali diretti a promuovere e sostenere l'attività di progettazione tecnica ingegneristica ed architettonica, mediante la realizzazione di azioni documentarie, formative, divulgative e di ricerca;
- partecipare attraverso i propri soci all'amministrazione di altre cooperative e società.

TITOLO III REQUISITI E TIPOLOGIE DI SOCI

Art. 6 – Tipologie di soci.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ai sensi della Legge 381/1991, art. 8, la base sociale dovrà essere costituita da Cooperative Sociali in misura non inferiore al 70 %.

Possono essere soci le persone giuridiche o gli enti che intendano perseguire gli scopi sociali del Consorzio, che non abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio e che posseggano le seguenti caratteristiche:

- Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991;
- altre Cooperative diverse da quelle sociali che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio;
- persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali;
- altre società, enti, imprese sociali, associazioni e Onlus che in relazione a programmi o progetti definiti intendano realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Possono, infine essere Soci finanziatori ovvero Sovventori o Azionisti di partecipazione cooperativa, enti o persone giuridiche pubbliche o private, comprese le società, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

La responsabilità delle Cooperative consorziate per le obbligazioni contratte dal Consorzio è limitata all'ammontare delle partecipazioni sottoscritte.

Non possono essere Soci, le Cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. Inoltre, non possono essere altresì Soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano, in proprio ovvero attraverso la partecipazione in società, imprese in concorrenza con quella del Consorzio.

Art. 7 – Domanda di Ammissione.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

- la ragione sociale, la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta e la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella del Consorzio;
- l'ammontare del Capitale Sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il contenuto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli

organi sociali del Consorzio;
e. la dichiarazione se l'impresa è collegata e/o controllata da e con altre imprese e l'ammontare della quota di partecipazione sottoscritta in relazione al capitale sociale dell'impresa collegata;
f. la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee;
g. il numero dei soci;
h. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
i. la deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;
j. l'estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
k. il bilancio dell'ultimo esercizio;
l. la visura camerale aggiornata;
m. se la Cooperativa è sociale, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
n. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dal Consorzio, stabilendo, altresì, le modalità ed i termini relativi ai versamenti del Capitale Sociale, dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 – Versamento Quote.

Ottenuta l'ammissione, il Socio deve sottoscrivere la partecipazione dichiarata nella domanda di ammissione di cui all'art. 7 del presente Statuto, il cui valore nominale è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)

Il nuovo Socio deve versare, oltre l'importo delle quote nei limiti fissati nell'art. 28 del presente Statuto:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la tassa di ammissione, eventualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di accettazione del nuovo socio; in alternativa potrà essere dilazionato secondo quanto stabilito dal CdA o da eventuale apposito regolamento.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Socio risulterà esclusivamente dal Libro dei Soci.

Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci.

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i Libri Sociali ed i documenti relativi e connessi all'amministrazione. Inoltre, hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

I Soci sono obbligati:

- a. ad effettuare i versamenti relativamente alle partecipazioni sottoscritte, secondo le modalità e le tempistiche previste dal precedente art. 8 del presente Statuto, alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione ed al sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b. a partecipare all'attività del Consorzio secondo le necessità dello stesso e ad eseguire le assegnazioni da questo affidate;
- c. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d. a non svolgere effettivamente attività concorrente o in contrasto con quella del Consorzio ovvero avere partecipazioni in imprese che svolgano attività concorrente, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di assegnazione affidata e delle modalità di esecuzione della stessa.

I Consorziati partecipano alla vita consortile e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico consortile ed all'incremento dell'attività sociale.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci che dovrà essere periodicamente aggiornato dal medesimo con le indicazioni comunicategli formalmente dai soci mediante lettera raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi al Consorzio con lettera raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si può perdere per recesso, esclusione, morte dell'imprenditore individuale ovvero qualora il Consorziato sia soggetto a procedure concorsuali.

Art. 11 – Recesso del Socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che non sia più in grado o voglia cessare la propria partecipazione al Consorzio;

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la predetta comunicazione di recesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Qualora i presupposti legittimanti il recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 48 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che il Consiglio di Amministrazione, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 – Esclusione.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione del Socio quando il medesimo:

- a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b. non sia più in grado e/o in condizione di svolgere l'attività affidatagli dal Consorzio;
- c. risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d. non osservi il presente Statuto, i Regolamenti Interni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e degli altri Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e. senza giustificato motivo sia inadempiente al versamento delle partecipazioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- f. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 del presente Statuto e/o svolga o tenti di svolgere attività contraria e/o concorrente agli interessi sociali del Consorzio senza la prevista autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- g. cagioni al Consorzio un danno ingiusto con fatti dolosi o colposi ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- h. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al Consorzio e/o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e/o arrechi gravi danni al patrimonio o all'immagine della Cooperativa;
- i. in qualità di socio titolare di un'impresa individuale, venga condannato con sentenza penale di condanna non revocabile per reati che importino l'interdi-

zione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per i reati che, per le modalità di esecuzione e/o la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le motivazioni delle esclusioni dovranno in ogni caso essere sempre esplicitate nella relativa determina dell'organo amministrativo e comunicate al socio nella notifica del provvedimento.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione (inviata a mezzo A.R. o mediante posta elettronica certificata) può attivare la procedura arbitrale di cui all'art. 48 del presente Statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Morte del Socio.

In caso di morte del Socio Cooperatore imprenditore o titolare di impresa individuale, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione interamente liberata ed eventualmente rivalutata.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 – Liquidazione.

I Soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale Sociale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende altresì il sovrapprezzo eventualmente versato qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 – quinquies del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto, può essere corrisposta successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è avvenuto il recesso del socio o la sua esclusione ovvero nel termine massimo di sei mesi.

Art. 15 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi.

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle partecipazioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore della partecipazione per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il paga-

mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari.

Ai sensi dell'articolo 2526 c.c., il Consorzio può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 17 - Soci Finanziatori.

Possono essere ammessi al Consorzio Soci Finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di Soci Sovventori o di Azionisti di Partecipazione Cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le quote dei Soci Finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei Soci Finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso il Consorzio, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle quote delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 18. Tutte le quote dei Soci Finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 18 - Conferimenti dei Soci Finanziatori.

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative quote, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina prevista dagli artt. 2342 e ss. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I conferimenti dei Soci Finanziatori sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Art. 19 - Imputazione a capitale sociale.

I conferimenti dei Soci Finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del Capitale Sociale del Consorzio.

A tale sezione del Capitale Sociale è altresì imputato il Fondo per il Potenziamento Aziendale costituito con i conferimenti dei Soci Sovventori, di cui al successivo articolo 25 del presente Statuto.

Il Consorzio ha la facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'2346 c.c.

Art. 20 - Trasferibilità delle azioni dei Soci Finanziatori.

Le azioni possono essere trasferite per atto inter vivos.

In caso di alienazione delle azioni dei Soci Finanziatori agli altri Soci Finanziatori e ai Soci Cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nel Consorzio. A tal fine il Socio Finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di Amministrazione ne dà immediata notizia agli altri Soci Finanziatori e ai Soci Cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione e al Socio alienante, entro 30 (trenta) giorni dalla ri-

cezione della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri Soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 (trenta) giorni senza che alcun Socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del Socio Finanziatore senza che almeno un Socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri Soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il Socio Finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei Soci aventi diritto entro sessanta giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Le azioni dei Soci Finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al Socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al Socio dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il Socio Finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro Soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il Socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 21 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei Soci Finanziatori.

L'emissione delle azioni dei Soci Finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'Assemblea Straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei Soci Finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei Soci Finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai Soci Cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111 - octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli. Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei Soci Finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 20.

Art. 22 - Diritti patrimoniali dei Soci Finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Le azioni dei Soci Finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- le modalità di determinazione del dividendo spettante ai Soci Finanziatori anche qualora l'Assemblea del Consorzio deliberi di non distribuire dividendi ai Soci Cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal Bilancio della Cooperativa;
- che la riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci Finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di Capitale dei Soci Cooperatori (postergazione rispetto ai soci Cooperatori);
- in caso di scioglimento del Consorzio, le azioni dei Soci Finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del Capitale Sociale, rispetto alle azioni dei Soci Cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del Capitale a favore dei Soci Sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria, del Consorzio. I voti attribuiti ai Soci Finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i Soci, Cooperatori e Finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea Generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei Soci Finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. È tuttavia riservata ai Soci Finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in Assemblea Generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli Soci Finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un Amministratore e un Sindaco effettivo e supplente nonché di un Liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni dei Soci Finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei Soci Finanziatori, ad una o più categorie dei Soci Finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di Amministratori o di Sindaci nominato dai Soci Finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli Amministratori in carica. Ai Soci Finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23 – Recesso del Socio Finanziatore.

I Soci Finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli artt. 2437 e ss. del Codice Civile. Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio di recesso e per la liquidazione delle azioni, si applicano gli artt. 2437 – bis e ss. del Codice Civile. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata.

Dell'esercizio di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro Soci, a cura del consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i suoi effetti.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., la delibera di emissione potrà prevedere che ai Soci Finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti ed il Consorzio non abbia posto rimedio all'inadempimento entro trenta giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a tre anni o superiore a dieci anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo Bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal Socio Finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Art. 24 – Successione per causa di morte.

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Art. 25 – Soci Sovventori.

Possono essere ammessi "Soci Sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della Cooperativa. Possono essere Soci Sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai Soci Sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, vanno a formare il Capitale Sociale dei Soci Sovventori destinato allo Sviluppo Tecnologico o alla Ristrutturazione o al Potenziamento Aziendale.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei ti-

tolì, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le quote di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le quote siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del Socio Sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. A ciascun Socio Sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I Soci Sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci Sovventori persone giuridiche possono essere nominati Amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i Soci Sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I Soci Sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Interno;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 26 - Azioni di Partecipazione Cooperativa.

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso, il Consorzio può emettere quote di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci Cooperatori del Consorzio.

Alle azioni di Partecipazione Cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 25.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli Azionisti di Partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di Partecipazione Cooperativa nei confronti del Consorzio.

Art. 27 - Strumenti finanziari di debito.

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, il Consorzio può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei Soci Finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il Consorzio può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni degli art. 2410 e della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28 – Patrimonio.

Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai Soci operatori, rappresentati da quote, del valore nominale di €. 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- b. dal Capitale costituito dai conferimenti effettuati dai Soci Finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di Sovvenzione e di Partecipazione Cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di €. 500,00 (cinquecento/00);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 27 del presente Statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 9 del presente Statuto;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di Riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 29 – Caratteristica delle quote.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed il Consorzio deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, che deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 del presente Statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione può opporvisi.

Art. 30 – Ristorni.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai Soci Operatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mu-

tualistica offerta a ciascun Socio Cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo Socio Cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento.

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal Socio Cooperatore e, in generale, i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dal Consorzio nello svolgimento dell'attività svolta con i Soci Cooperatori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio Cooperatore in forma liquida o mediante emissione di nuove quote.

Art. 31 – Bilancio di Esercizio.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio di esercizio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione/nota integrativa.

L'Assemblea che approva il Bilancio ha facoltà di deliberare sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 30 allocando il ristorno a conto economico o come destinazione di utile, si rinvia ad apposito Regolamento la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione.

L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a Riserva Legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura stabilita dalla legge;
- c. ad eventuale rivalutazione gratuita del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuale remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e. ad eventuale remunerazione delle azioni dei Soci Finanziatori, dei Soci Sovventori e delle azioni di Partecipazione Cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente Statuto;
- f. ad eventuale ripartizione dei ristorni in coerenza con quanto previsto da apposito Regolamento;
- g. la restante parte a Riserva Straordinaria.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI - ORGANO ASSEMBLEARE -

Art. 32 – Assemblea.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., le As-

semblee sono precedute dalle Assemblies separate.

Art. 33 - Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili e la copertura delle perdite;
- l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017, compatibilmente con le tempistiche previste dalla legislazione vigente in merito all'obbligatorietà dell'adempimento;
- procede alla nomina delle cariche sociali, con modalità tali da consentire ai Soci Finanziatori la nomina in Assemblea Generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di Amministratori loro spettante conformemente all'art. 17 e alla delibera di emissione;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs. 112/2017;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante Socio ai sensi dell'articolo 7;
- delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 30 del presente Statuto;
- approva i Regolamenti Interni, con le maggioranze previste per le Assemblies Straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un Gruppo Cooperativo Paritetico;
- delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia:

- a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. Gli Amministratori segnalano nella relazione al Bilancio, prevista dall'articolo 2428 c.c., le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406 c.c.;
- d) dal Consiglio di Amministrazione o, in loro vece, dai Sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 34 - Assemblea Straordinaria.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce

per deliberare:

- sulle modificquote dello statuto,
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori,
- sulla emissione degli strumenti finanziari e delle obbligquote ai sensi degli articoli 16 e 26 del presente Statuto,
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza,

ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 35 - Modalità di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata oppure con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto e del rappresentante comune degli obbligquotest e dei possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previste, le figure del presidente, del segretario o del notaio.

L'assemblea potrà quindi svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Art. 36 - Costituzione dell'Assemblea dei Soci e validità delle deliberazioni.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Consorzio e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie

eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute, salvo quanto innanzi disposto in ordine ai Soci Finanziatori.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che dovevano essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

I Soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio nazionale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti di tutti i Soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre i tre giorni della chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona designata a maggioranza semplice dai Soci intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle azioni. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere o da un Socio designato dal Presidente. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed anche per allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 37 - Deroghe al voto per testa.

Per i Soci Finanziatori si applica l'articolo 17 del presente Statuto.

Art. 38 - Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, avente diritto al voto, esclusi gli Amministratori o i Sindaci.

Ad ogni Socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 39 - Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 21. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli quotesti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee della cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO -
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Art. 40 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli Amministratori.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i Soci iscritti da almeno tre mesi.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può assumere anche la Presidenza di società controllate, nelle quali può invece far parte, come Consigliere.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi di Amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

In caso vengano a mancare uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. nell'ambito della medesima categoria di Soci alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire.

Art. 41 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impossibilità del Presidente stesso ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci, e quelli in materia di: costituzione di società, acquisto o dismissioni di partecipazioni o aziende o rami aziendali; assunzione di finanziamenti o prestazioni di garanzia eccedenti l'importo di euro un milione; proposte di trasformazione o liquidazione del Consorzio ovvero di adesione del Consorzio ad un contratto di Gruppo Cooperativo Paritetico o di recesso da esso. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda.

Gli Amministratori o il Comitato Esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 42 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione del Consorzio, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre disposizioni del presente Statuto:

- convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convoca le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- redige i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- redige il bilancio sociale;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei Soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del Bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, c.c.;
- predispone i Regolamenti Statutari, che disciplinano i rapporti tra il Consorzio ed i Soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento del Consorzio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera l'acquisto o il rimborso delle quote proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- relaziona, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545- octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci ;
- nomina eventuali organi consultivi collegiali, quali commissioni, direzioni operative, se ritenuti utili alla migliore gestione dell'azienda.

Art. 43 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in caso di parità prevale il voto del Presidente del CdA.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche per audio/videoconferenza, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effet-

tuare il collegamento audio/video e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento della riunione.

Art. 44 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio.

Al Presidente, in particolare, competono:

- la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.
- la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la nomina, revoca e sostituzione di Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai Soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione Cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, c.c. per la iscrizione nel registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, comma 3, c.c. per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei Soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VIII

- COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE -

Art. 45 - Collegio Sindacale.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., il Consorzio procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai Soci Finanziatori. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sinda-

ci l'accesso ad informazioni riservate.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 46 - Controllo contabile.

Il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 – Scioglimento Anticipato.

Lo scioglimento anticipato del Consorzio, quando si verificano le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore risultato.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 48 – Devoluzione Patrimonio Finale.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai Soci Sovventori e finanziatori delle azioni effettivamente ver-

sate dagli stessi, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci Cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

la parte residua al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 11, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 - Clausola di conciliazione arbitrale

Qualora insorga una controversia concernente il presente contratto sociale, o comunque ad esso connessa, essa deve essere devoluta ad un giudizio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che si intende qui richiamato integralmente, e nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 34, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.

L'arbitrato sarà di tipo ordinario se il valore della controversia è superiore a 100.000,00 (centomila/00) euro o di tipo rapido se è pari od inferiore a tale somma.

La controversia sarà decisa da un collegio di tre arbitri se il valore della controversia è superiore a 300.000,00 (trecentomila/00) euro, da un arbitro monocratico se è pari o inferiore a tale somma.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dall'organo a ciò preposto dalla Camera Arbitrale e giudicheranno secondo diritto ed in via rituale.

Devono essere deferite al giudizio arbitrale tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società oppure promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di giudizio arbitrale.

Art. 50 – Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci ed approvati con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie ex art. 2521, ultimo comma c.c.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad Amministratori esecutivi, ad eventuali Amministratori che non siano espressione dei Soci Cooperatori o a Comitati Esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi e la direzione aziendale, sono definiti da apposito Regolamento. Con il medesimo Regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei Comitati Esecutivi.

Art. 51 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio.

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, è espressamente vietato al Consorzio:

distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-

tale effettivamente versato;
remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizioni ai Soci Cooperatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
distribuire riserve fra i Soci Cooperatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, sussiste l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.

Art. 52 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, alla Cooperativa si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In originale firmato:

GIAN CARLO OGILIARO
CARLO SCOLA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale di documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Registrato a Biella il 09 giugno 2025 al n. 3305 Serie 1T (Imposta di bollo pagata per Euro 156,00).